



STATUTO

Consulta Provinciale della Rete dei Cammini di Capitanata

Il presente Statuto disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento della Consulta Provinciale della Rete dei Cammini di Capitanata, di seguito denominata Consulta.

Articolo 1

FINALITA'

1. La Consulta, con sede presso la Provincia di Foggia- Palazzo Dogana, è un organismo di partecipazione e coordinamento delle Associazioni/ Comitati/Enti/Operatori economici.
2. La Provincia di Foggia, in coordinamento con la Regione Puglia, promuove azioni di valorizzazione dei cammini partendo dallo sviluppo sostenibile dei territori (a piedi, in bici e a cavallo) attraverso un approccio che consideri l'interazione tra l'identità culturale, l'ambiente e le ragioni dell'economia, capace di creare le condizioni per una effettiva fruizione turistica dei percorsi, finalizzata alla destagionalizzazione e sulla diversificazione dell'offerta, anche tramite l'ausilio di innovative strategie di marketing, digital marketing e comunicazione.

La Consulta ha il compito di perseguire, altresì:

- azioni di accompagnamento all'**infrastrutturazione** dei Cammini riconosciuti nell'Atlante Regionale, in un'ottica di collaborazione pubblico/privato, attraverso il coinvolgimento primario e sinergico delle amministrazioni pubbliche locali, unitamente alle organizzazioni associative ed imprenditoriali operanti sul territorio. Tale attività saranno volte alla piena fruizione del percorso, con interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla realizzazione della segnaletica, delle aree di sosta, del recupero e della valorizzazione dei beni culturali insistenti sull'itinerario, nonché ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria a garantire la piena percorrenza;
- azioni di accompagnamento alla **strutturazione della rete dei servizi** legata ai Cammini riconosciuti nell'Atlante Regionale, stimolando l'offerta turistica in modo globale, integrata e, soprattutto, con una nuova capacità organizzativa. Un approccio turistico di prodotto coordinando i soggetti gestori ufficiali dei cammini con partner commerciali e del terzo settore (aziende, enti, organizzazioni, individui) capaci di collaborare tra loro pur mantenendo la propria autonomia, in vista di risultati comuni e obiettivi condivisi. In particolare sarà necessario operare per stimolare la creazione di una ricettività dedicata (es. ostelli 2.0) nonché di attività ristorative che puntino a parametri di qualità (es. km 0), che stipulino con i soggetti gestori specifiche convenzioni;
- azioni di **promozione** dei Cammini riconosciuti nell'Atlante Regionale, coordinate con l'Agenzia Puglia promozione, mediante attività finalizzate alla diffusione della conoscenza dei Cammini della Provincia di Foggia, attraverso strumenti digitali (siti web, newsletter, app, ecc) e analogici (es. partecipazione a fiere, guide cartacee, materiale informativo, ecc) che offrano la pubblicazione di informazioni chiare ed essenziali sulla fruizione dei percorsi;
- azioni di supporto agli **Infopoint**, con formazione degli operatori, fornitura di materiale informativo specifico e attività di coordinamento con i soggetti gestori dei cammini e gli operatori commerciali;
- azioni per favorire l'**accessibilità** dei cammini da parte delle categorie protette;
- azioni di coordinamento tra i Cammini e la **Rete Ciclabile** al fine di favorire una fruizione degli itinerari più ampia, in linea con le nuove richieste del mercato outdoor;
- azioni di tutoraggio per lo sviluppo di Cammini che ambiscono al riconoscimento regionale.

Articolo 2

DEFINIZIONI

Fatta salva la definizione della DGR 189/2021 e concordemente con i criteri di riconoscimento adottati dal Comitato dei Cammini e degli Itinerari Culturali della Regione Puglia, la Rete dei Cammini di Capitanata si rivolge a cammini delle seguenti tipologia:

- **Cammini di interesse internazionale:** cammini che attraversano almeno due Stati, con particolare attenzione ai Cammini riconosciuti dal Consiglio d'Europa;
 - **Cammini di interesse nazionale:** cammini che attraversano almeno due regioni italiane;
 - **Cammini di interesse regionale:** cammini il cui percorso si snoda unicamente all'interno della Regione Puglia;
 - **Cammini di interesse locale:** cammini il cui percorso attraversa unicamente una provincia
- All'interno di queste categorie i cammini possono avere diversi tematismi:
- **cammini storici:** percorsi legati alla riscoperta e valorizzazione della viabilità antica, di particolari periodi cronologici, di precise figure storiche del loro patrimonio materiale ed immateriale;
 - **cammini religiosi:** percorsi dedicati a pellegrinaggi storici, particolari personalità religiose o specifici tematismi legati alla religione;
 - **cammini culturali:** percorsi incentrati su particolari temi culturali di interesse pubblico o su uno specifico patrimonio materiale ed immateriale;
 - **cammini naturalistici:** cammini legati a uno specifico patrimonio/bene ambientale al fine di raggiungere l'obiettivo della sua tutela, conoscenza e valorizzazione.

In questo quadro per **rete dei cammini della Capitanata (RCC)**, si intende l'insieme di itinerari progettati e organizzati per una percorrenza a piedi e/o in bicicletta che collegano fra loro luoghi accomunati da valenze identitarie comuni, significativi fatti storici, tradizioni consolidate, di interesse storico, culturale/interculturale, religioso/interreligioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico.

Articolo 3

ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

- L'ASSEMBLEA;
- IL PRESIDENTE;
- IL COORDINAMENTO.

Articolo 4

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Consulta (o da un suo delegato) ed è composta dai rappresentanti legali delle associazioni facenti parte della consulta stessa.
2. La prima seduta dell'Assemblea è convocata dal presidente entro trenta giorni dall'istituzione della Consulta stessa.
3. In occasione della prima seduta, l'Assemblea adotta un Regolamento sul funzionamento dell'Assemblea. Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei presenti.

Possono aderire alla Consulta i rappresentanti di:

- Enti, Associazioni dei Comuni e Associazioni riconosciute iscritte al RUNTS che hanno tra i loro scopi statutari la valorizzazione e la promozione dei cammini e delle attività connesse ad essi;
- Associazioni non ancora riconosciute e in fase di registrazione al RUNTS;
- Un rappresentante del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e della Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia;
- Un rappresentante di Puglia promozione;
- Un rappresentante per ogni comune della Provincia di Foggia attraversato da uno o più cammini;
- I rappresentanti delle Aree Naturali Protette.

Tutti i soggetti di cui sopra devono avere sede legale o operativa sul Territorio provinciale, fatta eccezione per la Regione Puglia e le sue partecipate.

Ai fini della partecipazione alla Consulta, i soggetti indicati nel quarto comma indirizzano al Presidente della Provincia il nominativo del proprio rappresentante e di un supplente. I rappresentanti designati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, così come di seguito specificati:

- a) Non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli organi o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dai pubblici uffici;
- b) Non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) Non siano state condannate con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una qualsivoglia sanzione stabilita dal codice penale;
- d) Le condizioni di cui sopra dovranno essere autocertificate per ciascun rappresentante designato.

Articolo 5

PRESIDENTE

1. La Consulta è presieduta dal Presidente della Provincia.
2. In caso di impedimento a partecipare ai lavori della Consulta, il Presidente delega un consigliere provinciale.

Articolo 6

ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL COORDINAMENTO

1. L'Assemblea elegge tra i suoi componenti un Coordinamento, composto da 10 membri scelti tra i soggetti aderente alla consulta, oltre al Presidente della Consulta che ne è membro di diritto.
2. Il Coordinamento, convocato e presieduto dal Presidente o dal Consigliere delegato, ha funzioni propositive e operative ed esegue quanto deliberato dall'Assemblea.

Articolo 7

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1. Le riunioni della Consulta sono convocate e presiedute dal presidente o da un suo delegato.
2. La Consulta si riunisce almeno 3 volte all'anno.
3. La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita e volontaria.

Articolo 8

DURATA

1. La Consulta ha carattere permanente.
2. Il Coordinamento della Consulta viene eletto ogni due anni.

Articolo 9

SEDE E RISORSE

Per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, la Consulta si avvale dei Servizi, degli Uffici e delle risorse della Provincia.

Articolo 10

MODIFICHE

Ogni modifica del presente Statuto proposta dall'Assemblea della Consulta è adottato dal Consiglio Provinciale.

Articolo 11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.